

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

(n. 12)

## SEDUTA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1994

*(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)***AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, ONOREVOLE VITO GNUTTI, SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 257 DEL 1992, RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALDO REBECCHI**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Audizione del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, onorevole Vito Gnutti, sullo stato di attuazione della legge n. 257 del 1992, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto:</b>		<b>Beccaria Giampiero, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</b> .....	195, 202
Rebecchi Aldo, <i>Presidente</i> .....	195, 199, 202	Carli Carlo (gruppo progressisti-federativo) ...	202
		Galdelli Primo (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .....	201, 202

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16.**

**Audizione del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, onorevole Vito Gnutti, sullo stato di attuazione della legge n. 257 del 1992, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, onorevole Vito Gnutti, sullo stato di attuazione della legge n. 257 del 1992, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Avverto che il ministro Gnutti ha delegato il sottosegretario di Stato, senatore Giampiero Beccaria, a rappresentarlo nella seduta odierna della Commissione. Do pertanto la parola al senatore Beccaria per lo svolgimento della relazione.

GIAMPIERO BECCARIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Grazie, signor presidente.

La legge n. 257 del 1992, nonostante sia arrivata tardi, presenta delle interessanti novità sulla limitazione d'uso dei prodotti pericolosi rispetto al precedente quadro normativo. Infatti, fino all'emanazione di tale normativa ci si era limitati ad introdurre dei divieti senza tener conto dei contraccolpi socio-economici che si sarebbero prodotti e dell'esistenza di succedanei sicuri dal punto di vista sanitario ed ambientale.

La legge n. 257 del 1992 invece affronta queste problematiche e propone delle soluzioni: all'articolo 13 vengono previste delle misure di sostegno per i lavoratori, consistenti nel trattamento straordinario d'integrazione salariale e nel pensio-

namento anticipato degli operatori occupati in imprese utilizzatrici del minerale in questione, mentre nell'articolo 14 si sancisce la creazione di un Fondo speciale per la riconversione delle produzioni d'amianto in favore delle imprese, al fine di avviare programmi di riconversione che prevedono la dismissione dell'amianto ed il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali. Misure queste che, oltre a possedere un intrinseco valore sociale, hanno il vantaggio di rimuovere gli ostacoli che le parti sociali — coinvolte nella produzione di prodotti pericolosi che s'intende vietare — tendono ad opporre, come è confermato anche dall'iter storico della stessa legge n. 257.

Un altro aspetto positivo è rappresentato dal controllo dei succedanei che spesso però non sono oggetto di studio, in quanto si tratta di prodotti nuovi privi di un vero mercato, tanto che la loro introduzione massiccia sul mercato, in sostituzione dei prodotti vietati, potrebbe creare problemi gravi quanto quelli che s'intende superare, come è stato costantemente osservato da chi difende i vecchi prodotti.

La situazione, tuttavia, può essere superata se si controlla l'impatto determinato dai succedanei. Tale aspetto è stato affrontato nella lettera d) dell'articolo 5 dove, tra gli obblighi della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto — la cui creazione è sancita dal precedente articolo 4 —, è prevista anche l'individuazione dei requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che li contengono in relazione alle necessità d'uso ed ai ri-

schi sanitari ed ambientali. A tal fine è stata prevista la partecipazione di università, del CNR e di eventuali altri enti operanti nel settore della qualità e della sicurezza dei prodotti oltre ad uno stanziamento di due miliardi. Purtroppo, però, gli aspetti positivi sono stati vanificati dalle ben note lentezze amministrative.

Se da un lato era doveroso citare puntualmente gli aspetti positivi della legge in esame, dall'altro è d'obbligo evidenziarne i lati negativi.

Il legislatore italiano è stato sempre incline a compiere atti populistici e questa inclinazione si è manifestata anche nell'atto legislativo al nostro esame. Mentre la CEE ha mantenuto un atteggiamento pragmatico, vietando solo i prodotti dell'amianto di cui peraltro esistevano validi sostituti — tenuto conto che il minerale in questione risulta per certi versi quasi insostituibile —, il legislatore italiano non ha manifestato la stessa prudenza ed ha prefissato arbitrariamente la data di fuoriuscita dal mercato dei prodotti contenenti *tout court* amianto.

Durante la discussione del provvedimento, le amministrazioni pubbliche sottolinearono l'opportunità di un approccio più graduale e suggerirono il rinvio della data di cessazione d'uso dei vari articoli a base d'amianto ad una futura decisione della commissione. Un'ipotesi questa certamente saggia se la commissione di cui all'articolo 4 non avesse manifestato successivamente le lentezze che l'hanno contraddistinta.

Per quanto detto, non è certo la Comunità europea il soggetto imputabile di insensibilità, considerato anche il lungo lasso di tempo che intercorre dalla prima direttiva in materia, che peraltro ebbe un lungo iter.

L'azione italiana, pur essendo più decisa, non tiene conto del fatto che il nostro paese opera nel contesto del Mercato comune e che non tutti gli Stati sono pronti a compiere un passo simile, anche se in tale atteggiamento non siamo isolati alla luce della posizione assunta dalla Repubblica Federale, dalla Danimarca e dai Paesi Bassi. Peraltro, non dobbiamo di-

menticare che alcune scadenze creano gravi problemi anche al mercato interno italiano, data la difficoltà di disporre di succedanei idonei.

La nostra iniziativa nasce e si concretizza in violazione del diritto comunitario. Infatti, pur trattandosi di una norma tecnica non programmatica, posto che conteneva date precise per la fuoriuscita dal mercato degli articoli a base d'amianto, non è stata notificata in tempo utile alla commissione CEE, come richiesto dalla direttiva 83/189 sulle disposizioni tecniche degli Stati membri, né si è provveduto a mantenere lo *status quo*, dato che la commissione CEE aveva allo studio una direttiva generale sulle fibre pericolose.

Oggi il nostro paese corre il reale rischio di importare dall'area comunitaria articoli contenenti amianto (peraltro vietati da noi) che non rientrano tra quelli messi al bando dal consiglio CEE con le direttive 83/478 e 85/610. Questi articoli infatti possono circolare liberamente nell'area comunitaria ed una eventuale nostra opposizione al loro ingresso sul mercato italiano sarebbe impugnata davanti alla Corte di Giustizia comunitaria, che facilmente darebbe ragione al ricorrente. Questo perché non esistono metodi d'analisi accettati, in grado di verificare il grado di dispersione delle fibre del manufatto nell'ambiente e, dunque, il suo impatto sanitario ed ambientale.

In queste condizioni le nostre autorità non potrebbero assolutamente dimostrare in giudizio la nocività di tutti gli articoli contenenti amianto. Verificandosi questa ipotesi, e non esistendo un divieto di circolazione a livello comunitario, gli articoli in questione potrebbero essere importati in Italia; il divieto di produzione varrebbe così solo per la produzione interna.

Tale quadro non è solo ipotetico, dato che esiste un caso significativo in merito. Si tratta precisamente del divieto d'uso del metanolo; l'Italia infatti è stata chiamata in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia comunitaria e l'Avvocatura generale dello Stato, davanti alla resistenza politica a ritirare il dispositivo legislativo, contenente detto divieto, ha preferito adottare la tesi

che vede l'interdizione d'uso valida solo per l'Italia, come se la pericolosità del metanolo fosse legata al suo luogo di produzione.

Il primo atto di legislazione secondaria emanato è stato il decreto del ministro della sanità del 1° luglio 1992, che istituisce la commissione di cui all'articolo 4. È seguita poi, previa proposta del ministro dell'industria, la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, che fissa le condizioni d'ammissibilità e le priorità d'accesso ai contributi del fondo amianto, nonché i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento. Recentemente hanno visto la luce due altri decreti; il primo, firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, concerne gli «atti d'indirizzo e di coordinamento per le regioni»; il secondo, del ministro della sanità, del 6 settembre 1994, definisce le normative e le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica.

Il primo dei detti atti ha consentito l'avvio di tutta l'attività tecnico-legislativa, che indubbiamente non è stata celere come auspicato dal legislatore, dato che non tutte le scadenze per l'emanazione degli atti dovuti sono state rispettate.

La delibera CIPI, pur costituendo il primo atto necessario per l'accesso al fondo amianto, non è sufficiente dato che non sono state fissate le condizioni d'ammissibilità e le priorità di accesso al fondo medesimo. Il decreto del Presidente del Consiglio invece ha bloccato l'attività d'intervento a livello regionale.

In ultimo, il decreto del 6 settembre 1994 del ministro della sanità ha dato avvio alle attività di risanamento edile degli edifici in cui erano stati impiegati manufatti a base d'amianto. Si renderà necessaria l'istituzione dell'albo delle imprese adette allo smaltimento, alla rimozione ed alla bonifica, da parte del ministro dell'ambiente oltretutto l'emanazione di altri atti normativi da parte delle regioni.

Le disposizioni varate possono già consentire alle regioni di legiferare nel settore di loro competenza; precisamente possono predisporre i piani regionali e quelli per la rimozione dell'amianto bloccato od in matrice friabile. Le unità sanitarie locali po-

tranno anche avviare la loro opera di censimento degli edifici contenenti amianto ed effettuare i controlli per individuare l'amianto libero od in matrice friabile.

Rimangono ancora da definire i decreti sullo smaltimento di competenza dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, quello sull'albo delle ditte di competenza del Ministero dell'ambiente, e quello sulla miniera di Balangero.

Inoltre, la legge n. 257 del 1992 prevede impegni diretti del Ministero dell'industria sull'omologazione dei succedanei, sulle procedure di presentazione delle domande di finanziamento e sull'erogazione di quest'ultimo.

In merito al decreto sui materiali sostitutivi, in base al comma 2 dell'articolo 6, il Ministero dell'industria, entro il 28 aprile 1993, avrebbe dovuto procedere all'emanazione di un decreto sull'omologazione dei materiali sostitutivi. Il principale ostacolo all'iter di detto decreto è stato il problema della sicurezza ambientale e sanitaria. Infatti le informazioni disponibili sui materiali sostitutivi fornite dalle imprese, non sono sempre complete, come del resto per tutti i materiali già esistenti sul mercato; questo pone il problema del completamento degli studi per poter disporre di dati completi. Chi — mi chiedo — dovrà compiere tale operazione? Il Ministero della sanità ha sottolineato il parallelismo con la legge sulle sostanze pericolose, la quale prevede che le spese di ricerca sulle caratteristiche tossicologiche ed ecotossicologiche siano a carico della parte industriale interessata. In questo caso però si tratta di prodotti nuovi ad alto valore aggiunto e non di prodotti esistenti sul mercato da tempo, a valore aggiunto limitato. Si potrebbe opporre a questa dichiarazione che il nuovo regolamento CEE sulle sostanze esistenti chiama ancora in causa le parti industriali interessate. Tuttavia bisogna far presente che il meccanismo comunitario per il completamento degli studi sui prodotti pericolosi esistenti prevede la possibilità di consociarsi per effettuare detti studi, e si rivolge ad imprese di dimensioni notevolmente maggiori di quelle interessate dalle problematiche del-

l'amianto. Queste due differenze sono importanti nel determinare la risposta delle industrie interessate. Inoltre, mentre nel nostro caso il completamento degli studi dovrà essere rapido, a livello comunitario si prevede un dilazionamento degli impegni secondo gli accordi che le imprese assumeranno con la commissione.

Le parti industriali lamentano anche la carenza d'intervento della parte pubblica in questo settore, che in alcune zone del nostro paese, come a Casale Monferrato, ha costituito un importantissimo problema di contaminazione ambientale.

La soluzione indubbiamente dovrà essere trovata in un incontro fra queste due esigenze; forse, in una logica di gradualità, si potrebbe procedere ad una prima approvazione dei materiali di cui si dispone di una documentazione sufficiente, e sui quali non vi sono indizi di una possibile azione tossica, perché nel lungo periodo d'uso non è stato lamentato l'insorgere di patologie tra gli esposti. Un secondo gruppo di sostanze potrebbe essere quello su cui si stanno compiendo studi a livello europeo, la cui conclusione potrebbe consentirci di definire la nostra posizione sulla loro pericolosità. Il terzo gruppo di succedanei comprenderebbe i rimanenti, su cui è necessario un diretto impegno nazionale.

Su quest'ultimo aspetto ognuno dovrà fare la sua parte e, probabilmente, per una rapida soluzione della questione potrebbe essere anche necessario arrivare ad un impegno finanziario pubblico di ricerca ben mirato, che utilizzi risorse anche esistenti.

In merito al decreto sulle domande di finanziamento e sulle procedure di erogazione, che deve fissare le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per l'erogazione dei contributi, come previsto dal comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 257 del 1992, si deve osservare che non sono esistiti ostacoli al suo iter. Oggi il provvedimento è all'esame del Consiglio di Stato, che tra non molto farà conoscere il suo avviso; non si comprende allora il ritardo nella sua emanazione, se non negli ostacoli tro-

vati dal precedente decreto sui succedanei dell'amianto. Infatti, una mancanza di chiarezza sulla sicurezza di questi potrebbe determinare enormi ritardi, nella fase istruttoria, delle domande di accesso al fondo, con gravi ripercussioni sulle attività degli uffici istruttori e delle industrie, che hanno avanzato domanda di finanziamento. Potrebbe determinarsi un forte contenzioso che porterebbe all'ingigantirsi delle procedure, al blocco dell'attività degli uffici, e le industrie soffrirebbero di gravi ritardi in attesa dell'accoglimento delle loro domande, in grado di rallentare gli investimenti.

L'auspicio è quello che il decreto possa essere emanato almeno dopo il raggiungimento di un accordo di massima sul precedente problema.

A questo riguardo, in data 12 dicembre 1994 è pervenuto alla divisione XI il parere del Consiglio di Stato, sulla proposta di decreto ministeriale, ex articolo 14, il quale ha espresso parere favorevole subordinatamente all'adozione di modifiche formali al testo proposto dal ministero.

Nel pomeriggio dello stesso giorno si è tenuta presso il dipartimento per le politiche comunitarie una riunione di coordinamento per esaminare il parere reso dalla commissione ex articolo 4 della legge n. 257 sul decreto legislativo di recepimento della direttiva CCE n. 87/217, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento derivanti dall'impiego dell'amianto.

Infine, la legge n. 257 del 1992 è stata fortemente contestata dalla CEE presso la cui Corte di Giustizia è attualmente in corso la causa n. 276/94.

Nel giudizio viene contestato il fatto che, per il suo carattere tecnico-normativo, la legge n. 257 del 1992 doveva sottostare al regime di notifica dettato dalla direttiva 83/189/CEE e successive modifiche, il che non è potuto avvenire perché la stessa legge n. 257 è di emanazione parlamentare. Va segnalato in proposito che, in questa come nelle precedenti azioni di ostruzionismo alla legge n. 257 del 1992, si può individuare il timore della CEE in merito alla natura strumentale della nor-

mativa italiana, accusata di costituire un ostacolo alla circolazione delle merci e di attribuire ingiustificati sostegni alle imprese.

**PRESIDENTE.** Nel ringraziare il sottosegretario Beccaria per l'esposizione, vorrei sottolineare la inusualità di alcune considerazioni in ordine ai contenuti della legge n. 257 del 1992, specificatamente i limiti legati alla sua natura parlamentare e la caratteristica populistica. Franca-mente tali considerazioni mi paiono discutibili in quanto se è vero che si tratta di una legge di iniziativa parlamentare, è altrettanto vero — lo dico per chi non lo sa, ma anche per chi non lo ricorda e l'appunto non è rivolto al sottosegretario bensì ai funzionari ministeriali che concorsero alla formulazione del provvedimento — che essa è il risultato di un'iniziativa parlamentare ampia ed unitaria, di tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, che l'approvarono in tempi rapidi contrariamente alla tradizione parlamentare. Non solo, il Governo espresse più volte parere favorevole.

Tra altro, poiché il provvedimento fu rinviato alle Camere dall'allora Presidente della Repubblica, senatore Cossiga, in quanto privo di copertura, il contenuto della legge medesima subì un ulteriore approfondimento. Ora, a distanza di due anni, esprimere un simile giudizio su una legge in via di lenta attuazione è, secondo me, irrituale e pericoloso. Che cosa vuol dire legge « populistica »? Che significato ha tale affermazione da parte del Ministero dell'industria, ossia del dicastero che deve concretamente attuarla?

Ripeto, non si tratta di discutere il contenuto di un testo legislativo su cui potrebbero essere manifestate opinioni diverse, bensì di attuare una legge approvata dal Parlamento repubblicano rispetto alla quale sono stati registrati notevoli ritardi, nonostante molte aziende abbiano impiegato risorse umane e finanziarie per regolarizzare la posizione secondo le direttive impartite.

Mi permetto di invitare il sottosegretario Beccaria ad attivarsi presso il mini-

stero che rappresenta, e di cui è uno dei massimi responsabili, perché considerazioni siffatte siano evitate. Tra l'altro, di fronte a simili considerazioni, mi domando quale possa essere la reazione degli operatori industriali e di quelli del settore.

La legge n. 257 è datata 27 marzo 1992: sono passati più di due anni ma gran parte del suo contenuto risulta tutt'ora inapplicato. Accanto a questo, però, non vanno sottaciute le previsioni legislative che hanno ricevuto un'applicazione concreta: mi riferisco alla situazione dei lavoratori del settore in favore dei quali, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, è stato introdotto un moltiplicatore specifico pari ad 1,5, a seguito del quale si sono registrati numerosi pensionamenti.

La legge stabiliva altresì taluni obblighi per le imprese relativi al divieto sia di fabbricare prodotti in amianto oltre una certa data, sia di commerciare — diverrà cogente nella primavera del 1995 — prodotti contenenti amianto. Le aziende italiane si sono attivate per adempiere agli obblighi sanciti e, nonostante le difficoltà incontrate e l'avvio di processi di riconversione riguardanti i prodotti ed i metodi di produzione, non hanno ancora assolute certezze.

Mi pare sia imperativo per il Ministero dell'industria, che ha competenze specifiche per l'applicazione integrale della legge in discussione, provvedere rapidamente a recuperare i ritardi accumulati, specificatamente per quanto riguarda l'articolo 14. Quest'ultimo, oltre alle agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva, prevede la costituzione del Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto di ammontare pari a 20 miliardi, tutt'ora inutilizzati, ai quali con l'ultima legge finanziaria ne sono stati aggiunti altri 10 per un totale di 30 miliardi.

È assolutamente necessario che il Ministero dell'industria intervenga immediatamente sulla base del parere favorevole, sia pur con talune riserve, espresso dal Consiglio di Stato in ordine al disposto dell'articolo 14. In caso contrario, rischieremo

di lasciare in una situazione di sofferenza, difficilmente sopportabile, imprese che non solo hanno rispettato il dettato legislativo ma hanno anche sostenuto notevoli costi per restare sul mercato con nuovi prodotti. Infatti, esistono materiali, soprattutto quelli sostitutivi dell'amianto (che è cancerogeno), quali per esempio la cellulosa, che presentano le stesse caratteristiche di isolamento termico ed acustico. Pertanto, le aziende che hanno realizzato innovazioni tecnologiche di prodotto e, conseguentemente, del processo produttivo, perché hanno sostituito i macchinari con altri costosissimi, hanno tutto il diritto di accedere ai fondi, come previsto dalla legge n. 257 del 1992. È necessario, però, che il Ministero dell'industria provveda rapidamente all'emanazione dei dispositivi applicativi ed attuativi di tali fondi; tra l'altro, in presenza del parere favorevole del Consiglio di Stato, sia pure con le riserve in esso indicate, peraltro del tutto pleonastiche, perché presenti in tutte le leggi applicative di norme comunitarie, non credo vi sia la possibilità di ulteriori dilazioni e ritardi.

Voglio ribadire ancora una volta, approfittando della presenza del sottosegretario, la necessità che il Ministero dell'industria provveda rapidamente e, presumibilmente, all'inizio del 1995, dopo ben tre anni dall'emanazione della legge, a che le imprese, le quali hanno osservato il disposto legislativo, hanno riconvertito il loro prodotto e le modalità produttive, divenendo capaci di reggere, in termini competitivi, il mercato italiano e straniero (tedesco, francese ed inglese), possano accedere a quei finanziamenti. Ciò è assolutamente necessario non solo dal punto di vista della correttezza dei rapporti tra Parlamento, Stato ed imprese, ma anche dal punto di vista del corretto sostegno, e non in contrasto con le norme comunitarie, del nostro apparato produttivo.

Voglio sottolineare un'ulteriore esigenza affinché il Ministero dell'industria, il più rapidamente possibile, provveda alla omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto. A tutt'oggi le imprese operano in una situazione di incertezza, perché non hanno avuto formalmente il riconosci-

mento dell'omologazione dei materiali sostitutivi, anche se questi vengono già prodotti, commercializzati e preferiti alle vecchie produzioni di amianto. Mi riferisco, per esempio, alle lastre per la copertura di tetti per le quali sono utilizzati materiali sostitutivi quale la cellulosa che non ha ancora avuto l'omologazione del ministero. Quindi, anche se questi materiali sostitutivi, perché considerati del tutto neutri dal punto di vista ambientale, sono già in commercio, formalmente rischiano di essere dichiarati fuori legge. Infatti, pur avendo tali materiali incontrato il favore del mondo ambientalista e, in generale, di coloro che prestano particolare attenzione ai problemi dell'ambiente, il Ministero dell'industria non ha provveduto al loro riconoscimento.

L'ultima raccomandazione che rivolgo al sottosegretario è di non lasciarsi impressionare dalle osservazioni della Comunità in merito all'applicazione della legge in questione, che ha recepito, nel modo più giusto e rispondente al dettato comunitario, la necessità di una maggiore conservazione dell'ambiente esterno e della tutela della salute dei lavoratori. Era stata posta una duplice indicazione, che il legislatore nazionale ha recepito positivamente a differenza degli altri paesi della CEE. Questo stato di cose la dice lunga sul funzionamento della Comunità, e sul fatto che quando l'Italia è inadempiente viene condannata dalla Corte dell'Aia, oppure viene criticata per la sua rigidità o rigore.

Vorrei ricordare che in passato vi sono stati centinaia di morti tra i lavoratori del settore e la popolazione residente nelle zone attigue agli impianti produttivi. Taluni studi, ormai consolidati, hanno dimostrato che queste popolazioni hanno avuto un'incidenza di morte per cancro percentualmente molto superiore rispetto a quella di altri paesi. Esiste, quindi, un problema complessivo di tutela della salute, ed il fatto che l'Italia si sia fatta carico, in tempi abbastanza circoscritti, limitati e contenuti, della cessazione delle produzioni e della commercializzazione dei prodotti dell'amianto non è una ri-



chiesta da criticare, semmai da valutare positivamente.

Respingo totalmente le considerazioni critiche che ci vengono rivolte, o che potrebbero esserci rivolte, dalla CEE, perché l'Italia ha adempiuto alle indicazioni comunitarie. Semmai il problema è un altro, e cioè che sono inadempienti gli altri paesi europei e che esiste una concorrenza sleale sui mercati. Sappiamo infatti che i prodotti in amianto, cancerogeni, hanno un minore costo di produzione rispetto a quelli sostitutivi, come la cellulosa; questa differenza di costi rischia di determinare, nel caso in cui gli altri paesi non dovessero adottare le stesse norme che abbiamo approvato noi, sulla base delle indicazioni della CEE, una situazione di mercato non paritaria, della quale dobbiamo assolutamente farci carico. Dobbiamo quindi recuperare con forza, in sede comunitaria, una omogeneità di comportamenti tra paesi aderenti alla CEE.

Peraltro non si può nel modo più assoluto ipotizzare una sorta di delegificazione della legge n. 257, come mi è parso di cogliere nelle parole del sottosegretario. La legge è vigente, deve rimanere tale, e deve essere applicata rigorosamente, dando seguito a tutti i disposti in essa contenuti, senza ulteriori ritardi, spostamenti o delegificazioni.

Per quanto riguarda la questione della sostituzione dei materiali di amianto, ho letto nei giorni scorsi il testo di un decreto, emanato dal Ministero dell'industria di concerto con quello della sanità, sulle modalità sostitutive dei prodotti di amianto, che sono liberi nell'atmosfera, o incorporati negli edifici, che dovrebbero essere rimossi, perché riconosciuti cancerogeni. Il disposto individua dei materiali sostitutivi dell'amianto assolutamente discutibili, posto che si ipotizza la realizzazione di sovracoperture di materiali installati. Una scelta del genere non credo sia utile ai nostri fini; al contrario si dovrebbe procedere alla sostituzione dei materiali contenenti amianto che logorandosi e sfarinandosi liberano fibre nocive alla salute.

La legge n. 257 — pur non affermando esplicitamente — sancisce l'elimina-

zione degli impianti e dei manufatti contenenti fibre di amianto in un lasso di tempo ragionevole. Numerosi edifici elementari sono stati oggetto di contestazione da parte dei genitori degli alunni in quanto le pareti divisorie, sfarinandosi, liberavano fibre nocive. Dunque, occorre prevedere tempi ragionevoli entro i quali sostituire questi manufatti pericolosi e nocivi alla salute non solo di chi li ha prodotti ma anche di chi oggi vive nelle strutture costruite con quei materiali. Dobbiamo rivendicare un impegno più attento, preciso e puntuale da parte del Ministero dell'industria.

**PRIMO GALDELLI.** Premetto che, a mio avviso, l'esposizione del sottosegretario Beccaria è contraddittoria. In essa si sostiene infatti che la Comunità europea ha assunto un atteggiamento incerto perché prima di mettere al bando questi prodotti intende verificare la validità dei materiali sostitutivi. Secondo me gli effetti e le conseguenze dell'amianto sono stati ampiamente sperimentati, purtroppo! Da questo punto di vista il fatto che paesi come la Germania, la Danimarca, l'Olanda ed il Belgio abbiano adottato limitazioni analoghe alle nostre, dovrebbe confortarci ed incentivare i nostri rappresentanti in sede comunitaria ad intraprendere un'azione affinché questi indirizzi siano assunti dall'intera Comunità.

Onorevole sottosegretario, sinceramente rovescerei il ragionamento dal momento che si corre il rischio che prodotti contenenti amianto vengano prodotti da altri paesi ed importati dal nostro perché la legislazione è differente. Ripeto, è necessario avviare un'azione a livello comunitario per far sì che i criteri da adottare siano uguali per tutti gli Stati membri.

Invito il rappresentante del Governo a riflettere sulla delicatezza del tema oggetto della discussione, rivendicando come paese l'affermazione di una politica comune. Riferendosi agli altri Stati, si usa spesso il termine « pragmatico » esaltando l'ideologia del pragmatismo, ma a forza di essere pragmatici si finisce per produrre dei mostri. Che cosa significa essere pragmatici? In questo caso vuol dire por-

tare avanti un processo di ristrutturazione che pragmaticamente modifichi la realtà.

CARLO CARLI. E difenda la salute.

PRIMO GALDELLI. Certo. Dunque, mettiamoci d'accordo sui termini da usare.

Capisco le difficoltà ed i problemi connessi ad un discorso del genere, però non bisogna sottovalutare i passi in avanti che sono stati compiuti, posto che a seguito delle ricerche sviluppate sono stati messi in circolazione materiali sostitutivi dell'amianto prodotti da nuovi impianti. Un ripensamento metterebbe a repentaglio il processo avviato e noi non possiamo permetterci una scelta del genere.

Si deve prestare una maggiore attenzione ed avere il coraggio di andare fino in fondo; del resto, se l'Italia dovrà fronteggiare una vertenza con la Comunità europea, è meglio che assuma posizioni di attacco piuttosto che di difesa come siamo costretti a fare normalmente.

In ordine agli atti, domando al sottosegretario Beccaria se sia possibile avere un quadro della situazione dall'emanazione della legge ad oggi, con particolare riferimento alla produzione. A che punto si è giunti? Non si dimentichi che certi materiali erano utilizzati in passato per la costruzione delle carrozze ferroviarie, per la coibentazione, per l'isolamento degli elettrodomestici e, in ultima analisi, anche per la costruzione delle macchine a gas, come il sottosegretario sa, perciò oltre ad avere cognizioni sull'andamento della produzione occorre verificare l'evoluzione della situazione rispetto ai materiali che ancora vengono usati. Sarebbe altresì importante conoscere gli effetti che si producono sulla salute per decidere circa l'accelerazione del processo di sostituzione dei manufatti tuttora esistenti.

Credo che questa Commissione debba rivolgere un invito pressante al Governo per l'attuazione della legge.

GIAMPIERO BECCARIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e*

*l'artigianato*. Voglio sgomberare il campo da alcune cattive interpretazioni; la prima riguarda l'aggettivo populistico, che non ho pronunciato in termini spregiati.

PRIMO GALDELLI. Sembra un giudizio negativo sulla legge.

GIAMPIERO BECCARIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La legge in questione prevede la cessazione dell'impiego dell'amianto (perché, come è vero, provoca il cancro) a differenza della normativa comunitaria che affronta in modo difforme la stessa materia. In questo contesto, che ha creato notevoli ritardi nell'applicazione della legge, l'aggettivo populistico non aveva un significato spregiativo.

Il Ministero dell'industria ed il Governo sono assolutamente convinti ed hanno la volontà politica di dare attuazione alla legge in oggetto.

Non dimentichiamo che negli Stati Uniti d'America è proibito vivere in edifici dove sia presente anche una piccola percentuale di amianto, tanto che interi fabbricati sono stati sgomberati d'autorità.

Ho preso nota di tutte le sollecitazioni avanzate dall'onorevole Rebecchi e mi impegno, per quello che posso, a dare un'accelerazione al problema, anche se gli adempimenti burocratici non distinguono la procedura da seguire per il riutilizzo delle penne di gallina da quelli per la riapertura del tema del nucleare. Nel nostro paese le leggi per essere applicate hanno un'isteresi di alcuni anni.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il sottosegretario Beccaria.

**La seduta termina alle 16,45.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 14 dicembre 1994.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO